

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 11 del 4 dicembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: società ASDO S. Caterina

Sport: calcio maschile a 7 – under 19

Gara: Oratorio S.F. Neri e S. Agnese – ASDO S. Caterina disputata il 16.11.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 10 del 27 novembre 2024

Con ricorso regolarmente notificato a tutte le parti interessate la società ASDO S. Caterina ha impugnato la delibera del Giudice di prima istanza - calcio maschile a 7) che, nel proprio C.U. n° 10 del 27.11.24, all'esito e in accoglimento del reclamo presentato dalla società Oratorio S.F. Neri e S. Agnese, rilevato che:

1. l'atleta Cristian Rocca - tesserato sia per la società ricorrente e, dal 29/07/2024, per la società CSC Costamasnaga, iscritta nel campionato FIGC della Lega Nazionale Dilettante Prima Categoria - ha preso parte alla gara disputata in data 16/11/2024"
2. *"in ambito Regionale e Nazionale la categoria Under 19 non esiste in quanto tale ma le squadre che ne fanno parte vengono ricomprese, seguendo il parametro dell'età anagrafica degli atleti, all'interno della categoria Top Junior*
3. *l' articolo 14 - Normative riguardanti la FIGC del Regolamento Calcio a 7 norma che "... non sono soggetti ad alcun vincolo o limitazione i tesserati FIGC maschi appartenenti alle categorie fino alla Juniores compresa. Per le categorie maschili Top Junior e Open, possono partecipare all'attività CSI i tesserati FIGC vincolati sino alla seconda categoria compresa..."*
4. *lo Schema Riepilogativo del Calcio a 7, pubblicato all'inizio della stagione come appendice del Regolamento del Calcio a 7, chiarisce che sino alla categoria Juniores non sono presenti vincoli che impediscono la partecipazione dei tesserati FIGC mentre dalla categoria Under 19 a salire la partecipazione dei tesserati FIGC è consentita solo sino alla Seconda Categoria*
5. *le Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC, contenute nelle Disposizioni Regolamentari per le discipline sportive all'interno del Regolamento Sport in Regola chiariscono al comma 7 che "Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o Categorie vietate, nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.*

ha deliberato *"la perdita dell'incontro in oggetto alla società ASDO S.CATERINA B con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 4"* nonché *"la perdita delle gare pregresse a cui l'atleta ha preso parte"* disponendo altresì *"l'inibizione sino al 19/01/2025 (1 mese e 15 giorni) dei Dirigenti Responsabili della società ASDO*

S.CATERINA B sig. BRIVIO TIZIANO e sig. CUSERI FABIO a svolgere qualsiasi attività sportiva nell'ambito del CSI, in quanto responsabili di aver consentito che un atleta prendesse parte a una gara in posizione irregolare (sanzione prolungata causa sospensione attività) e sino al 17/02/2025 (2 mesi e 15 giorni) il Presidente della società ASDO S.CATERINA B sig. CASIRAGHI CESARE FELICE a svolgere qualsiasi attività sportiva nell'ambito del CSI in quanto responsabile oggettivamente di un atto illecito commesso dalla propria società (sanzione prolungata causa sospensione attività), oltre a un ammenda di 70 euro.

La società S. Caterina - con ricorso lineare e finalizzato a ottenere una risposta chiara sulla vicenda che l'ha vista suo malgrado protagonista - impugna il provvedimento su un presupposto estremamente semplice: ossia che nessun regolamento offre alcuna specifica indicazione, in materia di doppio tesseramento CSI / FIGC, rispetto alla categoria di calcio a 7 - under 19.

La stessa ricorrente afferma che sia il Regolamento calcio a 7 che *"Sport in Regola"* (massima fonte normativa del Comitato, peraltro nemmeno rinvenibile sul sito del CSI Milano ma conoscibile solo attraverso una ricerca su internet in un'edizione datata) si limitano a disciplinare le *"categorie fino alla Juniores"* - per le quali non esiste alcun limite di partecipazione all'attività CSI nel caso di doppio tesseramento - e le categorie *"Top Junior"* e *"Open"* - per le quali gli atleti FIGC sono ammessi a partecipare ai campionati CSI solo se tesserati per squadre che militano sino alla seconda categoria compresa. Ciò anche nell'ipotesi in cui gli stessi atleti - specifica il succitato Regolamento *Sport in Regola* - si limitino a partecipare a campionati giovanili FIGC.

L'unico riferimento alla categoria under 19, sottolinea la ricorrente, sarebbe inserito nello schema Riepilogativo del Calcio a 7, accompagnato da un asterisco con l'invito alla consultazione - *"per maggiori dettagli"* - di un non meglio precisato Regolamento.

La questione che la presente Commissione è chiamata, quindi, ad affrontare è quella di stabilire se e in quale misura i regolamenti richiamati dalla ricorrente e dal Giudice di prima istanza, ovvero il Regolamento calcio a 7 e Sport in Regola, disciplinino o meno il caso del doppio tesseramento CSI - FIGC con specifico riferimento alla categoria under 19.

Orbene, da una lettura approfondita del dato normativo risulta che, in effetti, la casistica esaminata è espressamente riferita alle sole categorie Juniores, Top Junior e Open ma cenno alcuno si rinviene riguardo la categoria under 19.

Lo stesso Giudice di prima istanza evidenzia come *"in ambito Regionale e Nazionale la categoria Under 19 non esiste in quanto tale"* salvo poi ricomprenderla - attraverso un'operazione interpretativa con il criterio analogico *"dell'età anagrafica"* - all'interno della più ampia categoria Top Junior.

Quanto poi allo Schema Riepilogativo pubblicato all'inizio della stagione come appendice del Regolamento del Calcio a 7, va detto che allo stesso non può riconoscersi alcun valore normativo, rappresentando, appunto, un semplice schema di sintesi che, oltretutto, non offre alcuna indicazione decisiva, semmai invece criptica con il già citato riferimento a un generico Regolamento.

Così riassunto il dato letterale della normativa in esame, non vi è chi non veda quali e quanti margini di lettura e amletici dubbi siano riservati all'interprete, a maggior ragione quando detta interpretazione, ai fini della sua concreta applicazione, sia lasciata ad una società sportiva.

E' pur vero che al dubbio normativo può certamente sopperire la ricerca dello spirito, della c.d. *ratio* della norma in esame.

In questo senso si è orientato l'iter logico-argomentativo del Giudice di prima istanza che, utilizzando il criterio dell'età anagrafica, assimila la categoria under 19 a quella Top Junior, con tutte le conseguenze del caso.

Alla tentazione di considerare sullo stesso piano le due posizioni interpretative - quella legata al testo letterale e quella che fa invece riferimento allo spirito della norma - fa tuttavia da doveroso freno la necessità di immedesimarsi in chi deve avere risposte certe e chiare dal regolamento.

In tale prospettiva non si ritiene di poter chiedere alle singole società e ai loro tesserati lo sforzo di svolgere operazioni interpretative e *per relationem* volte a sopperire alla mancanza di chiarezza di cui, nel caso di specie, il Regolamento palesemente difetta.

In altre parole, se è pur vero – e la scrivente Commissione ritiene di condividere tale impostazione - che la categoria under 19 debba essere trattata alla stregua della Top Junior, è altrettanto vero che a tale conclusione si arriva attraverso un processo interpretativo e argomentativo che dimostra in sé la lacuna normativa di cui non si può considerare responsabile la ricorrente.

Per tali motivi, nel ritenere opportuno un intervento degli organi competenti affinché risolvano in modo chiaro, inequivocabile e non suscettibile di interpretazioni fra loro differenti lo specifico vuoto normativo di cui ad oggi il Regolamento è affetto, si ritiene di poter accogliere il ricorso della società S. Caterina, alla quale non può contestarsi il mancato rispetto di una norma - e l'applicabilità di sanzioni conseguenti al suo mancato rispetto - che non prevede la specifica fattispecie oggetto della presente delibera.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso presentato dalla società ASDO S. Caterina con conseguente conferma dei risultati conseguiti sul campo nelle partite oggetto del provvedimento del Giudice di prima istanza
2. revoca l'inibizione comminata ai Dirigenti signori Tiziano Brivio e Fabio Cuseri e al Presidente della società Cesare Felice Casiraghi
3. revoca l'ammenda di Euro 70 euro
4. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 5 dicembre 2024